Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerca Sulle Acque
Bari
Brugherio
Roma
Taranto
Verbania

LETTERA D'ORDINE/CONTRATTO

CIG	**B633FA0AB6**	CUP	**B55F21007780005**	Anticipata Coan:	**nr 6448 del 23/12/2024 Obbligazione 2024/2024/069/952**
TD Mepa:	**5078587**	Acronimo progetto: da riportare in fattura	**"CIPAIS AMBIENTI LITORALI"**	Link pagina dedicata:	https://www.urp.cnr.it/458691-2024

Spett.le
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Gattabuia Ristorante Sociale, via Mazzini 19 - 28921 Verbania
CF/P.IVA 01213880030
PEC: ILSOGNOONLUS@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

Rif.: provvedimento prot.n. 461913 del 27/11/2024 con cui l'Ente ha disposto l'affidamento del presente appalto di forniture in favore del Contraente

Pos.	*Quantità*	*Descrizione*	*Prezzo unit.*	*Importo*
1	1pz.	servizio catering aprile 2025		€ 1.118,18
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

LUOGO DI CONSEGNA	*Imponibile*	€ 1.118,18
CNR IRSA sede di Verbania LARGO V. TONOLLI, 50 – 28922 VERBANIA (VB)	*IVA 10%*	€ 111,82
	Totale	**€ 1.230,00**

CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): 3HI4GR

Riferimenti:

Dott.ssa Silvia Galafassi - Tel. 0323 518300 e-mail: silvia.galafassi@cnr.it

Emanuele Ferrari
28.04.2025
13:47:07
GMT+02:00

Il Responsabile della Sede secondaria di Verbania
Dott Emanuele Ferrari

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione: Le presenti condizioni generali di acquisto hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i fornitori dai quali il CNR acquista beni e/o servizi in applicazione delle norme di legge e di regolamento. Le condizioni di vendita del fornitore non saranno in nessun caso applicabili ai rapporti contrattuali con il CNR, anche se fossero state richiamate in qualsiasi documento proveniente dal fornitore stesso.

2. Resa: Franco destino.

3. Durata: Il servizio/la fornitura dovrà essere svolto/consegnata [ed installata] entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di appalto .

4. Subappalto: In caso di subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.119 del codice dei contratti. Si precisa inoltre che in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto il subappaltatore è tenuto a comunicare i dati del titolare effettivo e se deve o meno effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione delle attività da svolgere in subappalto.

5. Anticipazioni, fatturazione e pagamento: Non può essere corrisposta alcuna anticipazione nel caso di contratti per prestazioni di forniture e di servizi ad esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della fattura, redatta secondo la normativa vigente, recante, pena il rifiuto della stessa, il numero d'ordine (corrispondente al numero di registrazione al protocollo), il CIG e il CUP, fatte salve le verifiche di legge previste prima dell'effettuazione dei pagamenti. Nel caso di pagamenti per SAL, vige l'obbligo di riportare nei vari SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dei principi DNSH.

6. Penali e premi di accelerazione: Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione dell'appalto di cui all'art.8, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento). La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari: Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. . Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto. Il fornitore si impegna a consentire all'Amministrazione la verifica di cui al c. 9 art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-UTG della provincia ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nei casi di cui ai punti del presente contratto relativi a:

o Penalità;
o Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario;
o Sicurezza sul lavoro;
o Divieto di cessione del contratto.

9. Recesso dal contratto

La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art.123 del D.Lgs. 36/2023 ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/alle forniture eseguiti/e e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre ad un decimo del valore dei servizi/forniture non eseguite.

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento al predetto art.123 del D.Lgs. 36/2023 nonché all'art.11 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

10. Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro: Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori. I sopraccitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.
Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.
11. Revisione dei prezzi (Paragrafo da considerare in caso di contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione istantanea e per i contratti in cui il prezzo non è determinato sulla base di una indicizzazione, diversamente eliminarlo) Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, occorre effettuare una revisione dei prezzi che opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. ai fini della determinazione della variazione del prezzo del presente contratto si utilizzano i seguenti indici e le loro relative disaggregazioni temporali, individuati secondo quanto disposto nell'allegato II.2-bis, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT. Il monitoraggio dell'andamento dell'/gli indice/i sopra indicato/i deve avvenire con una periodicità che non può essere superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi. la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione il riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art.1, commi 1 e 2 dell'allegato i.3 al codice dei contratti.
La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla s.a. quando la variazione dell'indice ovvero del sistema ponderato di indici, calcolato come sopra indicato, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. la predetta clausola si applica nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
12. Modifiche contrattuali: La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi [se presente], può modificare il contratto d'appalto conformemente a quanto disposto all'art.120 del codice dei contratti pubblici.
13. Verifica di conformità/Regolare esecuzione: La presente fornitura/servizio è soggetta a verifica di conformità da effettuarsi, secondo quanto previsto all'art.116 e nell'Allegato II.14 del codice dei contratti entro 30 gg [non oltre 6 mesi].
14. Clausola risolutiva espressa: Il CNR ha diritto di risolvere il contratto/ordine in caso di accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del d.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il CNR darà formale comunicazione della risoluzione al fornitore, con divieto di procedere al pagamento dei corrispettivi, se non nei limiti delle prestazioni già eseguite.
15. Divieto di cessione
È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti l'Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
16. Foro competente
Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La presente lettera d'ordine è sottoscritta da ciascuna Parte, con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e stipulata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, cioè consiste nello scambio di lettere "commerciali" mediante PEC o mediante piattaforma elettronica. L'imposta di registro sarà dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R 131/1986.

Per accettazione (firma digitale del titolare del fornitore)

_____